



DIRETTIVE

Fondo speciale «Aiuto immediato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale» («Aiuto immediato MCSA»)

Adottato dal Comitato della Catena della Solidarietà il 25 marzo 2014

Preambolo

La Svizzera sta rielaborando un fosco capitolo della propria storia: il destino toccato alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o di altri collocamenti extrafamiliari fino al 1981.

Una tavola rotonda costituita l'anno scorso dalla consigliera federale Sommaruga presenterà, entro l'estate 2014, una serie di proposte tese a ricostruire tutte le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari per tutte le tipologie di vittime. La tavola rotonda è in particolare incaricata di avviare e coordinare la rielaborazione storica, giuridica, finanziaria e sociale. Si collocano in questo contesto anche le prestazioni finanziarie a favore delle vittime.

In merito la tavola rotonda intende proporre un fondo statale, il che presuppone la creazione di una base legale. Allestire e porre in vigore una tale normativa richiede dai tre ai quattro anni: un periodo lungo per le vittime, molte delle quali sono in età abbastanza avanzata o vivono in ristrettezze economiche. Ecco perché la tavola rotonda ha deciso di istituire, a titolo volontario, un fondo temporaneo d'aiuto immediato che consenta di superare tale periodo. Lo scopo è di poter fornire determinate prestazioni finanziarie alle vittime che vivono in ristrettezze economiche – senza lungaggini burocratiche e fino a quando non sarà introdotta una normativa definitiva.

La Catena della Solidarietà si è detta disposta a istituire e gestire un fondo speciale temporaneo, alimentato da Cantoni, città, Comuni, altri enti, organizzazioni, aziende e privati. I principi e i dettagli sono illustrati in una convenzione e in un modulo di richiesta corredato di guida esplicativa e allestito in collaborazione con il delegato alle vittime in veste di presidente della tavola rotonda (delegato).

1. Obiettivi generali del fondo e principi assistenziali

L'obiettivo principale dell' Aiuto immediato MCSA è di mitigare una *situazione di particolare ristrettezza economica* nella quale versano *al presente* alcune vittime. A tale scopo la Catena della Solidarietà eroga – in stretta collaborazione con il delegato e applicando i criteri specificati nelle presenti direttive – un contributo finanziario unico a titolo di sussidio individuale alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di altri collocamenti extrafamiliari.

Principi:

- **Situazione finanziaria:** il sussidio è concesso in presenza di una situazione di ristrettezza economica che pregiudica la vita sociale o economica e la salute fisica o psichica dell'interessato. È determinante la situazione finanziaria *attuale*.
- **Contributo finanziario:** il sussidio è versato sotto forma di un pagamento unico il cui ammontare è limitato. Lo scopo è di contribuire a risolvere o almeno lenire il problema alla radice dell'attuale condizione di bisogno. Non è dato seguito alle richieste di sussidi ricorrenti o intesi per un determinato periodo. Per quanto necessario, il sussidio deve inserirsi in una strategia di sostegno integrale.
- **Sussidiarietà:** prima che venga concesso un aiuto immediato, dev'essere dimostrato che i diritti dell'interessato a eventuali sussidi siano stati accertati e – all'occorrenza – esauriti.

2. Fondi disponibili

Il Fondo speciale è alimentato da donazioni spontanee di terzi, versate su un conto posta speciale della Catena della Solidarietà.

I fondi essendo limitati, non è garantito che sia dato seguito a tutte le richieste adempienti le condizioni.

3. Beneficiari

Possono richiedere un sussidio della Catena della Solidarietà:

- i diretti interessati, colpiti prima del 1981 da misure coercitive a scopo assistenziale o da altri collocamenti extrafamiliari e per i quali la comminazione, la disposizione o l'esecuzione di una o più misure dev'essere considerata di un *rigore* tale da pregiudicarne l'integrità personale;
- i discendenti o altri familiari (p.es. coniuge), se circostanze particolari ed eccezionali lo giustificano;

- le persone che vivono in ristrettezze economiche. Il giudizio in merito si fonda sulle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30). Può, a titolo eccezionale, beneficiare dell'aiuto immediato anche chi non adempie alla lettera le condizioni per il versamento di prestazioni complementari, ma ne soddisfa lo spirito (p.es. età AVS non ancora raggiunta; «aiuto all'autoaiuto»).

4. Scopo dei sussidi

I sussidi mirano a lenire o risolvere una situazione finanziaria precaria *attuale*. L'aiuto immediato va impiegato in particolare per coprire bisogni elementari di alloggio, salute, contatti sociali, comunicazione, risanamento dei debiti, sostegno a figli in età scolastica o trasporti.

5. Ammontare e calcolo dell'aiuto immediato

La Catena della Solidarietà concede l'aiuto immediato in funzione della situazione finanziaria e delle necessità attuali del richiedente. A tale scopo applica una scaletta che tiene conto delle necessità finanziarie.

I sussidi, che in genere si situano tra i CHF 4 000 e i CHF 12 000, sono calcolati in funzione delle capacità finanziarie del momento come indicate nel modulo di richiesta (reddito/sostanza dedotte le spese).

L'aiuto immediato è limitato a un pagamento unico. In presenza di circostanze particolari o profondamente mutate, in via eccezionale è possibile presentare una seconda istanza.

6. Deposito della domanda

L'interessato compila il modulo di richiesta (ev. con l'ausilio di un consultorio cantonale o di altri terzi), lo firma e lo trasmette al delegato per esame.

7. Esame e istanza

Le richieste di aiuto immediato vanno indirizzate al delegato. I richiedenti possono farsi assistere da terzi nel presentare domanda.

Il delegato esamina le richieste con l'ausilio di un comitato nel quale siedono anche membri della tavola rotonda.

Le richieste che adempiono tutte le condizioni sono trasmesse, corredate di un'istanza, alla Catena della Solidarietà, la quale con i propri specialisti dell'Aiuto sociale Svizzera procede a una verifica, intesa come controllo di qualità.

Se tale verifica ha esito positivo, la Catena della Solidarietà, attingendo al Fondo speciale, versa al richiedente il sussidio spettante.

Se emergono incoerenze o mancano documenti, la Catena della Solidarietà ritrasmette l'istanza al delegato, il quale decide se continuare a trattare il caso.

Il delegato può richiedere informazioni o documenti supplementari per completare l'istanza sottoponendola nuovamente alla Catena della Solidarietà dopo aver consultato ancora il comitato. Le domande alle quali non può essere dato seguito sono ritrasmesse al delegato, che ne informa il richiedente. La Catena della Solidarietà non intrattiene contatti diretti con le vittime.

8. Controllo della qualità

La Catena della Solidarietà può verificare, a campione, tutto l'incarto (audit).

9. Decisione

La Catena della Solidarietà decide formalmente della richiesta e ne informa il delegato.

10. Versamento

In seguito a una decisione positiva, la Catena della Solidarietà procede al pagamento a favore del richiedente.